



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Convenzione tra

Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.

e

Centro Sportivo Educativo Nazionale

C.S.E.N.



Convenzione F.I.N. – C.S.E.N.

La **Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)**, con sede legale in Roma, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sen. Paolo Barelli e l'Ente di Promozione Sportiva (EPS) **Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.)**, con sede legale in Roma, rappresentata dal Presidente pro tempore Prof. Francesco Proietti;

convengono quanto segue:

PREMESSA

La **F.I.N.** è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, fondata nel 1899 è costituita da società, associazioni ed organi sportivi affiliati alla stessa.

La **F.I.N.** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi.

La **F.I.N.** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicitaria di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004);

La **F.I.N.** è affiliata alla Federation Internationale de Natation Amateur (F.I.N.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterranee de Natation (CO.ME.N.), alla Confederation Latine de Natation (CO.LA.N.).

La **F.I.N. - Sezione Salvamento** è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);

La **F.I.N.**, associazione senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del citato Decreto Legislativo 242/99 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI e del proprio statuto, è l'organismo preposto, attraverso la propria sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso.

Il regolamento della Sezione Salvamento e dei nuclei di volontariato della **F.I.N.**, dispone all'articolo 2 punto 1 che la **F.I.N. – Sezione Salvamento** ha lo scopo di promuovere e porre in essere tutte le azioni di solidarietà e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sorveglianza del territorio;

La **F.I.N. – Sezione Salvamento** rilascia brevetti di maestro di Salvamento e Assistente Bagnanti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, inoltre ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio ed è riconosciuta quale Associazione di Volontariato dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Il **C.S.E.N.** è riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI quale ente di promozione sportiva.

OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

La **F.I.N.** e il **C.S.E.N.**, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche specificità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito esclusivo delle attività natatorie (nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, nuoto gran fondo, pallanuoto, tuffi).

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati.

Esse disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

- La affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;
- La organizzazione di manifestazioni e i Calendari di attività;
- La partecipazione alle gare;
- La formazione dei Quadri Tecnico - Dirigenziali;
- L'uso degli impianti sportivi;
- Le iniziative culturali.

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La affiliazione della Società e il tesseramento delle persone.

- 1.1 Le società affiliate al **C.S.E.N.**, fermo restando il rispetto delle norme federali tecniche ed amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte a tutte le manifestazioni di propaganda indette della **F.I.N.** a carattere regionale (vedi regolamento propaganda "nuoto per tutti").
- 1.2 Le Società affiliate alla **F.I.N.**, a pari condizioni, possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal **C.S.E.N.**.

2. La organizzazione di manifestazioni e i Calendari di attività.

- 2.1 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" o "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla **F.I.N.**; il **C.S.E.N.** può utilizzare i termini "Campionati Nazionali C.S.E.N." e "Rappresentativa Nazionale del C.S.E.N."
- 2.2 La **F.I.N.** garantirà, se richiesto dal **C.S.E.N.** e se disponibili, i Giudici di Gara. Le spese di diaria, vitto, alloggio e trasferta saranno a carico degli organizzatori.
- 2.3 Gli Organi Territoriali della **F.I.N.** e del **C.S.E.N.** concorderanno, in un unico calendario,

le date dei rispettivi campionati di propaganda. Le manifestazioni svolte dalla F.I.N. avranno, in ogni caso, la precedenza sulle manifestazioni indette dal C.S.E.N.. Si conviene, in ogni modo, l'obbligo delle reciproche comunicazioni almeno 60 giorni prima lo svolgimento della manifestazione.

3. Partecipazione alle gare

- 3.1 La F.I.N. permetterà la partecipazione di atleti tesserati per Società del C.S.E.N., purché in regola con il tesseramento, le norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa, a tutte le manifestazioni di propaganda indette della F.I.N. a carattere regionale (vedi regolamento propaganda "nuoto per tutti").
- 3.2. I tesserati a Società affiliate alla F.I.N., a pari condizioni, possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal C.S.E.N..

4. La formazione dei Quadri Tecnico - Dirigenziali

- 4.1 La F.I.N. supporta l'azione del C.S.E.N. diretta alla formazione dei propri quadri tecnici e dirigenziali per l'attività promozionale.
- Tale assistenza si può concretizzare:
- a. in una consulenza generica specifica;
 - b. nell'utilizzazione di esperti federali della F.I.N. nell'ambito dei corsi di formativi del C.S.E.N. concordando le modalità di svolgimento con la F.I.N., I costi del personale saranno a carico degli organizzatori.
 - c. Nella partecipazione di esponenti dei quadri del C.S.E.N., ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dalla F.I.N. sia a livello nazionale che periferico;
- 4.2 Sono parte integrante della presente convenzione, di carattere generale, gli allegati n.° 1 e n.° 2 che riguardano gli accordi specifici che regolamentano la formazione dei quadri tecnici nei settori Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto per Salvamento.

5. L'uso degli impianti sportivi

5.1 La F.I.N. e il C.S.E.N. si impegnano a coinvolgere congiuntamente gli Enti Locali e le Regioni per lo sviluppo delle attività promozionali ed agonistiche sul territorio oltre che per la costruzione, la ristrutturazione e l'utilizzo di impianti sportivi per le attività natatorie. Inoltre, nel comune interesse, verrà concordato l'uso degli impianti di proprietà degli Enti e Scuole locali a beneficio e con reciproca soddisfazione dei propri Organi Territoriali e delle Società affiliate.

6. Le iniziative culturali

6.1 La F.I.N. e il C.S.E.N. concordano, nell'ambito delle iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di iniziative che principalmente possono essere riassunte in:

- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport:

e per le quali andranno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

7. Accordi Regionali migliorativi.


7.1 La presente convenzione firmata dai rispettivi presidenti nazionali della F.I.N. e del C.S.E.N. ha validità su tutto il territorio nazionale. In considerazione delle nuove competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, i firmatari della presente convenzione promuoveranno presso i rispettivi Comitati, la stipula di accordi e convenzioni a carattere territoriale, migliorative della presente convenzione.

8. Durata della convenzione.

8.1 La durata della presente convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Roma, 26 marzo 2009

Il Presidente C.S.E.N.



Il Presidente della F.I.N.

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Il Presidente
Sen. Paolo Barelli



**PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE TRA
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
E
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
PER L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI
NEI SETTORI NUOTO, PALLANUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI**

La **Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)**, con sede legale in Roma, rappresentata dal Presidente in carica Sen. Paolo Barelli e l'Ente di Promozione Sportiva **Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.)**, con sede legale in Roma rappresentato dal Presidente in carica Prof. Francesco Proietti

PREMESSO

che la **F.I.N.** e il **C.S.E.N.**

- hanno tra i loro scopi la formazione e l'aggiornamento dei propri tesserati;

che la **F.I.N.** e il **C.S.E.N.** condividono

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite implicazioni di carattere biologico, pedagogico-educativo, psicologico, metodologico, tecnico, sociologico e ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali e culturali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

che la **F.I.N.**

- considerando socialmente utile la collaborazione proposta ritiene che la stessa possa realizzarsi con l'inserimento nel programma annuale di corsi regionali o interregionali per tecnici nei settori nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi riservati a tesserati del **C.S.E.N.**;

si conviene e si stipula quanto segue

- Art. 1 Il presente accordo è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla **F.I.N.** e dal **C.S.E.N.** in data 26 marzo 2009.
- Art. 2 Le premesse sono parte integrante della convenzione.
- Art. 3 **CORSI:**
La **F.I.N.** organizzerà annualmente, in ciascun Comitato Regionale **F.I.N.**, per il quale sarà avanzata apposita richiesta dal **C.S.E.N.** attraverso il corrispondente organo periferico locale, uno o più corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche tecniche nei settori nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi per i propri tesserati che ne facessero richiesta:
1. La richiesta va inoltrata dal **C.S.E.N.**, per iscritto, al competente Comitato Regionale **F.I.N.** per il corso regionale ed alla **F.I.N.** per il corso di cui all'art. 4, punto 1;
 2. La richiesta potrà essere avanzata per un minimo di 20 aspiranti per corso e fino ad un massimo di 50 aspiranti per anno, in uno o più corsi. Le domande degli aspiranti potranno essere presentate dal **C.S.E.N.** nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito avviso.
 3. I corsi sono riservati ai tesserati del **C.S.E.N.** residenti nell'ambito territoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di cui al punto 1;
 4. La **F.I.N.** organizzerà, in collaborazione con il corrispondente organo periferico o centrale del **C.S.E.N.** il corso non prima di giorni 30 ed entro giorni 60 dalla richiesta;
 5. La **F.I.N.** si riserva di non organizzare o annullare il corso se gli ammessi saranno inferiori al 70% delle domande così come se saranno versate quote di iscrizione per un importo inferiore all'80% degli ammessi.
 6. Per quanto non espressamente specificato nel presente accordo fanno testo le Carte Federali della **F.I.N.** e le Circolari Normative dei Settori nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi in vigore;
- Art. 4 **SEDE**
1. La sede di ciascun corso sarà quella del competente Comitato Regionale **F.I.N.** o nel caso di corsi interregionali quella del Comitato Regionale **F.I.N.** nel cui ambito territoriale risultino il maggior numero di aspiranti.
 2. Il **C.S.E.N.** proporrà corsi interregionali per gruppi di regioni per le quali si reputi ragionevolmente la non raggiungibilità annuale del numero minimo di 20 aspiranti, ovvero si ritenga opportuno per situazioni di viciniorità organizzare un corso unico annuale con un massimo di 50 aspiranti;
- Art. 5 **AMMISSIONE AL CORSO – QUOTE**
1. L'ammissione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da versarsi tramite bonifico sul c/c bancario IBAN IT3610306905089100000000206 intestato alla **F.I.N.** - Stadio Olimpico Curva Nord – 00194 Roma;

2. Le quote saranno concordate di anno in anno e comunque entro il mese di giugno tra la F.I.N. e il C.S.E.N..

Art. 6 **DOCENTI**

1. I docenti per le materie curriculari saranno designati dalla F.I.N..
2. La F.I.N. potrà designare un docente proposto dal C.S.E.N. purchè sia docente F.I.N..
3. I docenti per eventuali materie integrative inserite su richiesta del C.S.E.N. saranno prescelti dal C.S.E.N. con spese a proprio carico.

Art. 7 **COMMISSIONI DI ESAMI**

1. La Commissione di esami sarà costituita come previsto dalla circolare normativa della F.I.N. e può essere integrata, a seconda delle particolari esigenze e circostanze, da personale del C.S.E.N..
2. La F.I.N. si riserva di nominare un Commissario Ispettore che sovrintenderà agli esami.

Art. 8 **CORREDO DIDATTICO – LOGISTICA**

1. La F.I.N. provvederà alla dotazione del corredo didattico dei corsi.
2. Il C.S.E.N. provvederà alla sistemazione logistica, all'impianto piscina e alle aule didattiche.

Art. 9 **MODELLISTICA – COMPILAZIONE E RILASCIO BREVETTI**

Di competenza e a cura della F.I.N..

- Art. 10 Il presente accordo di collaborazione ha la stessa durata della convenzione di cui è parte integrante.


Il Presidente del C.S.E.N.

Il Presidente della FIN

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Il Presidente
San Paolo Barelli

**PROTOCOLLO DI
COLLABORAZIONE TRA
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
E
CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
PER L'ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI
NEL SETTORE NUOTO PER SALVAMENTO**

La **Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.)**, con sede legale in Roma, rappresentata dal Presidente in carica Sen. Paolo Barelli e l'**Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.)**, con sede legale in Roma rappresentato dal Presidente in carica Prof. Francesco Proietti

PREMESSO

che la **F.I.N.** e il **C.S.E.N.**

- hanno tra i loro scopi la formazione e l'aggiornamento dei propri tesserati;

che la **F.I.N.** e il **C.S.E.N.** condividono

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che per le insite implicazioni di carattere biologico, pedagogico-educativo, psicologico, metodologico, tecnico, sociologico e ricreativo deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali e culturali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

che la **F.I.N. - Sezione Salvamento**

- è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);

che la **F.I.N.**

- ai sensi del Decreto Legislativo 242/99 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI e del proprio statuto è l'organismo preposto, attraverso la propria Sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e

l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso;

che alla **F.I.N. – Sezione Salvamento**

- è stata ufficialmente attribuita dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la funzione del rilascio del brevetto di Assistente Bagnanti, sia per le piscine natatorie (circ. n. 16 del 15/2/1951 e seguenti – Ministero Interno), sia per gli stabilimenti balneari marini (circ. n. 35 – Sezione 2° del 9/9/1960 e seguenti – Ministero Marina Mercantile e circ. n. 109 del 12/12/2000 – Divisione DEM 2 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

che il **C.S.E.N.**

- intende contribuire con la propria organizzazione all'incremento della categoria degli Assistenti Bagnanti, data l'importanza della loro presenza in tutte le situazioni in cui il controllo preventivo e l'immediato intervento possono evitare la perdita di vite umane;

che la **F.I.N.**

- considerando socialmente utile la collaborazione proposta ritiene che la stessa possa realizzarsi con l'inserimento nel programma annuale di corsi regionali o interregionali per Assistenti Bagnanti riservati a tesserati del **C.S.E.N.**;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Il presente accordo è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla **F.I.N.** e dal **C.S.E.N.** in data 26 marzo 2009.

Art. 2 Le premesse sono parte integrante della convenzione.

Art. 3 **CORSI:**
La **F.I.N.** organizzerà annualmente, in ciascun Comitato Regionale **F.I.N.**, per il quale sarà avanzata apposita richiesta dal **C.S.E.N.** attraverso il corrispondente organo periferico locale, uno o più corsi di Assistente Bagnanti, secondo la seguente regolamentazione:

1. La richiesta va inoltrata dal **C.S.E.N.**, per iscritto, al competente Comitato Regionale **F.I.N.** per il corso regionale ed alla **F.I.N. – Sez. Salvamento** per il corso di cui all'art. 4, punto 1;
2. La richiesta potrà essere avanzata per un minimo di 20 aspiranti per corso e fino ad un massimo di 50 aspiranti per anno, in uno o più corsi. Le domande degli aspiranti potranno essere presentate dal **C.S.E.N.** nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito avviso.
3. I corsi sono riservati ai tesserati del **C.S.E.N.** con due anni di anzianità e residenti nell'ambito territoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di cui al punto 1;
4. Gli aspiranti, per essere ammessi al corso, dovranno superare una prova di ammissione dinanzi al Fiduciario **F.I.N. – Sez. Salvamento**, assistito da un rappresentante del **C.S.E.N.**, su convocazione contenente giorno, ora e

l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso;

che alla **F.I.N. – Sezione Salvamento**

- è stata ufficialmente attribuita dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la funzione del rilascio del brevetto di Assistente Bagnanti, sia per le piscine natatorie (circ. n. 16 del 15/2/1951 e seguenti – Ministero Interno), sia per gli stabilimenti balneari marini (circ. n. 35 – Sezione 2° del 9/9/1960 e seguenti – Ministero Marina Mercantile e circ. n. 109 del 12/12/2000 – Divisione DEM 2 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

che il **C.S.E.N.**

- intende contribuire con la propria organizzazione all'incremento della categoria degli Assistenti Bagnanti, data l'importanza della loro presenza in tutte le situazioni in cui il controllo preventivo e l'immediato intervento possono evitare la perdita di vite umane;

che la **F.I.N.**

- considerando socialmente utile la collaborazione proposta ritiene che la stessa possa realizzarsi con l'inserimento nel programma annuale di corsi regionali o interregionali per Assistenti Bagnanti riservati a tesserati del **C.S.E.N.**;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Il presente accordo è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla **F.I.N.** e dal **C.S.E.N.** in data 26 marzo 2009.

Art. 2 Le premesse sono parte integrante della convenzione.

Art. 3 **CORSI:**

La **F.I.N.** organizzerà annualmente, in ciascun Comitato Regionale **F.I.N.**, per il quale sarà avanzata apposita richiesta dal **C.S.E.N.** attraverso il corrispondente organo periferico locale, uno o più corsi di Assistente Bagnanti, secondo la seguente regolamentazione:

1. La richiesta va inoltrata dal **C.S.E.N.**, per iscritto, al competente Comitato Regionale **F.I.N.** per il corso regionale ed alla **F.I.N. – Sez. Salvamento** per il corso di cui all'art. 4, punto 1;
2. La richiesta potrà essere avanzata per un minimo di 20 aspiranti per corso e fino ad un massimo di 50 aspiranti per anno, in uno o più corsi. Le domande degli aspiranti potranno essere presentate dal **C.S.E.N.** nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito avviso.
3. I corsi sono riservati ai tesserati del **C.S.E.N.** con due anni di anzianità e residenti nell'ambito territoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di cui al punto 1;
4. Gli aspiranti, per essere ammessi al corso, dovranno superare una prova di ammissione dinanzi al Fiduciario **F.I.N. – Sez. Salvamento**, assistito da un rappresentante del **C.S.E.N.**, su convocazione contenente giorno, ora e

sede della prova. La prova di ammissione consiste nell'attuazione di quanto previsto dal programma nazionale della F.I.N. – **Sez. Salvamento**;

5. La F.I.N. organizzerà, in collaborazione con il corrispondente organo periferico o centrale del C.S.E.N. il corso non prima di giorni 30 ed entro giorni 60 dalla richiesta;
6. La F.I.N. si riserva di non organizzare o annullare il corso se gli ammessi saranno inferiori al 70% delle domande così come se saranno versate quote di iscrizione per un importo inferiore all'80% degli ammessi.
7. Per quanto non espressamente specificato nel presente accordo fanno testo le Carte Federali della F.I.N. e la Circolare Normativa Sezione Salvamento in vigore;

Art. 4 SEDE

1. La sede di ciascun corso sarà quella del competente Comitato Regionale F.I.N. o nel caso di corsi interregionali quella del Comitato Regionale F.I.N. nel cui ambito territoriale risultino il maggior numero di aspiranti.
2. Il C.S.E.N. proporrà corsi interregionali per gruppi di regioni per le quali si reputi ragionevolmente la non raggiungibilità annuale del numero minimo di 20 aspiranti, ovvero si ritenga opportuno per situazioni di viciniorità organizzare un corso unico annuale con un massimo di 50 aspiranti;

Art. 5 AMMISSIONE AL CORSO – QUOTE

1. Per la prova di ammissione ogni aspirante corsista deve effettuare un versamento della quota assicurativa sul c/c bancario IBAN IT3610306905089100000000206 intestato alla F.I.N. - Stadio Olimpico Curva Nord – 00194 Roma specificando nello spazio della causale: "Prova ammissione corso Assistente Bagnanti";
2. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento della prova d'ammissione e al pagamento della quota di iscrizione da versarsi c/c bancario IBAN IT3610306905089100000000206 intestato alla F.I.N. - Stadio Olimpico Curva Nord – 00194 Roma specificando nello spazio della causale: "Ammissione corso Assistente Bagnanti";
3. Le quote saranno concordate di anno in anno e comunque entro il mese di giugno tra la F.I.N. e il C.S.E.N..

Art. 6 DOCENTI

1. I docenti per le materie curriculari saranno designati dal Fiduciario della F.I.N. – **Sez. Salvamento**.
2. La F.I.N. potrà designare un docente proposto dal C.S.E.N. purchè sia docente F.I.N..
3. I docenti per eventuali materie integrative inserite su richiesta del C.S.E.N. saranno prescelti dal C.S.E.N. con spese a proprio carico.

Art. 7 COMMISSIONI DI ESAMI

1. La Commissione di esami sarà costituita come previsto dalla circolare normativa della F.I.N. – **Sez. Salvamento** e può essere integrata, a

seconda delle particolari esigenze e circostanze, da personale del C.S.E.N..

2. La F.I.N. si riserva di nominare un Commissario Ispettore che sovrintenderà agli esami.


Art. 8 CORREDO DIDATTICO – LOGISTICA

1. La F.I.N. – Sez. Salvamento provvederà alla dotazione del corredo didattico dei corsi.
2. Il C.S.E.N. provvederà alla sistemazione logistica, all'impianto piscina e alle aule didattiche.

Art. 9 MODELLISTICA – COMPILAZIONE E RILASCIO BREVETTI
Di competenza e a cura della F.I.N..

Art. 10 Il presente accordo di collaborazione ha la stessa durata della convenzione di cui è parte integrante.

Il Presidente del C.S.E.N.



Il Presidente della FIN



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Il Presidente
Sez. Paolo Barelli



08 APR. 2009